



FIRSTiparladi...

16 luglio 2018

CARO “STAGIONALE” MI MANCHI...

Un tempo nemmeno troppo lontano, l'**assunzione di personale “stagionale”** consentiva alle banche di far fronte con efficacia alle richieste della clientela nel periodo estivo, senza i disservizi dovuti al maggior afflusso che purtroppo registriamo in queste settimane. Inoltre, in questa maniera, veniva data la concreta possibilità ai colleghi di poter usufruire serenamente delle ferie precedentemente concordate, oltre ad offrire la possibilità a gran parte degli stessi “stagionali” di alternare proficuamente studio e lavoro.

Una “buona prassi” che però le banche stanno sempre più abbandonando, sacrificata alle logiche di bilancio, non sempre così chiare. Il risultato è che, nonostante le continue **richieste sindacali delle nostre RSA**, gli organici nelle agenzie sono sempre più ridotti all'osso, con conseguente inasprimento dei carichi di lavoro, nonché disservizi per la clientela.

Il risvolto negativo che vogliamo evidenziare oggi è la **difficoltà con cui si riesce a fruire di ferie e permessi nel periodo estivo**, il più “gettonato”, soprattutto da chi ha figli in età scolare: in un contesto di carenza di personale, diffuso un po' in tutte le aziende e non più mitigato dall'arrivo degli “stagionali”, non solo è molto difficoltoso rispettare i piani ferie, ma in diverse realtà viene anche limitata la fruizione dei permessi retribuiti previsti dai CCNL, quali il recupero degli straordinari (Banca Ore) ed eventuali riduzione di orario (ROL).

Banca ore e riduzione orario di lavoro

Al proposito, ricordiamo che sia il **CCNL ABI (art. 106)** che il **CCNL Federcasse (art. 127)** normano il recupero del lavoro straordinario (Banca Ore) e la riduzione dell'orario di lavoro (ROL) per le Aree Professionali: le prestazioni aggiuntive fino a 50

ore annue (di cui 23 assegnate come riduzione di orario lavorativo) sono recuperabili entro 24 mesi dall'espletamento (o dall'accredito del ROL che avviene a gennaio) con il meccanismo del recupero o, limitatamente alle BCC, con il compenso per il lavoro straordinario.

Criteri di recupero

Nei primi 6 mesi dall'accredito in Banca delle Ore, si può usufruire di permessi previo **accordo tra l'azienda ed il lavoratore**. Mentre, trascorso tale termine, il lavoratore ha il diritto al recupero nel periodo prescelto, previo semplice **preavviso all'azienda** nei seguenti termini:

1 giorno lavorativo per recuperi su base oraria;
5 gg. lavorativi per il recupero tra 1 e 2 giorni;
10 gg. lavorativi per recuperi superiori a 2 giorni.

Decorsi 24 mesi, le ore non recuperate dovranno essere programmate dall'azienda in accordo con il lavoratore per il recupero nei successivi 6 mesi, in mancanza di accordo tale recupero verrà indicato dall'azienda.

Ulteriore riduzione

I lavoratori bancari, inoltre, hanno diritto ad ulteriori **permessi retribuiti**, utilizzabili **nell'anno di competenza** pena la decadenza:

ABI (art. 100) una giornata di permesso retribuito (7 ore e 30 minuti) frazionabile nel limite minimo di un'ora;

BCC (art. 118) 10 ore di permesso retribuito, frazionabile nel limite minimo di un'ora.

Le RSA FIRST CISL Romagna restano a disposizione per chiarimenti e raccomandano ai colleghi di controllare periodicamente dotazioni e scadenze.